

Taccuino della crisi del II Governo Prodi e della fine anticipata della XV legislatura

di Matteo Timiani *
(5 marzo 2008)

1. Il 16 gennaio Mastella, in virtù dei provvedimenti giudiziari fatti recapitare alla moglie (avviso di garanzia e, in via cautelare, arresti domiciliari) e a buona parte del corpo dirigente del partito di cui egli è segretario (l'Udeur), rassegna le dimissioni da Ministro della Giustizia – durante una seduta della Camera in cui erano in discussione le linee di indirizzo del suo dicastero. Il giorno successivo il Presidente del Consiglio ne assume l'*interim*, in attesa, secondo le sue parole, che il Ministro dimissionario riprenda «con ritrovata e piena autorità il suo posto». Già qui emerge una prima riflessione.

I Governi di coalizione, in una realtà di esasperata frammentazione come quella attuale italiana, possono conoscere fasi di acute fibrillazioni dovute ai contrasti fra *partners* di maggioranza, i quali poi ricadono a cascata su un Esecutivo dove i Ministri si sentono perlopiù “mandatari” dei rispettivi partiti di provenienza; quando queste frizioni non si sanano in maniera pacifica allora si può arrivare alle dimissioni delle componenti dissenzienti. L'alterazione degli equilibri politici causata dall'uscita di un alleato è sempre un evento traumatico per un Governo, e la ricerca di una nuova armonia può richiedere del tempo: solo dopo una riformulazione del patto di maggioranza si può ratificare un nuovo ingresso nella compagine governativa. Nel frattempo è, sovente, il Presidente del Consiglio a ricoprire l'incarico ministeriale lasciato vacante tramite l'istituto della sostituzione interinale: è lui, in quanto istituzionalmente responsabile dell'unità di indirizzo (art. 95 Cost.) e politicamente garante dell'unità della coalizione, il soggetto più idoneo a rivestire temporaneamente l'ufficio: al contrario, se la nomina di un nuovo membro avvenisse immediatamente, si incorrerebbe nel rischio di provocare ulteriori squilibri e conseguenti malumori.

Per fare qualche esempio, si può richiamare il precedente del 1971, in cui il Ministro di Grazia e giustizia Reale si dimette, anticipando la fuoriuscita del suo partito, il Pri, dall'Esecutivo: sarà il Presidente Colombo a rivestire l'*interim* per circa un anno, fino allo scioglimento anticipato del 1972 e alla formazione del Governo “elettorale” Andreotti. Ancora, nel 1991 è il Presidente Andreotti a ricoprire l'*interim* dei Beni culturali e delle Partecipazioni statali, dopo la dissociazione dei repubblicani. Per venire all'oggi, evidente è l'episodio di “reggenza interinale” verificatosi durante la XIV legislatura, con il Presidente Berlusconi che nel 2002 ricopre per dieci mesi l'incarico di Ministro degli Affari esteri dopo l'abbandono di Ruggiero in polemica con la linea di politica europea del Governo; sempre Berlusconi nel 2004 guida il dicastero dell'Economia e finanze per un paio di settimane per le dimissioni di Tremonti, contestato fortemente da Alleanza nazionale. Vi sono state anche occasioni in cui la sostituzione interinale è stata tenuta da un altro Ministro secondo un criterio *ratione materiae*, che si può quindi spiegare con l'affinità delle competenze in gioco. Ad esempio, è successo spesso tra titolari di Bilancio, Tesoro e Finanze: si vedano i casi di Pella (nei vari Governi De Gasperi succedutisi tra il 1948 e il 1953), Vanoni (De Gasperi VII e Segni I), Tambroni (Segni II), Colombo (Leone II), Goria (Fanfani VI) e Fantozzi (Dini).

2. Dopo che Mastella ha rassegnato le dimissioni dal Governo, è il suo stesso partito a sfilarsi dalla maggioranza parlamentare – benché inizialmente il Presidente del Consiglio Prodi pensava ci fossero gli estremi per ricucire lo strappo, ammettendo la possibilità di un rientro di Mastella in un secondo momento. Questo annuncio spinge lo stesso Presidente

del Consiglio a presentarsi il 23 gennaio a Montecitorio per rendere le comunicazioni sulla situazione politica e ottenere il necessario chiarimento sulla volontà delle forze di maggioranza di proseguire con l'esperienza di Governo: per questo motivo pone la questione di fiducia sulla risoluzione conclusiva del relativo dibattito. Vista l'ampia maggioranza di cui questo dispone alla Camera (in virtù del premio di maggioranza), la votazione si chiude senza sorprese con la conferma della fiducia parlamentare. Il 24 invece è la volta del medesimo voto al Senato, ma qui i numeri sono sfavorevoli all'Esecutivo: i 158 senatori di cui dispone sulla carta l'Unione, al netto delle possibili defezioni diventerebbero 154, e solo con il supporto di 6 senatori a vita su 7 si arriverebbe a 160, ma su un'aula composta da 322 membri la maggioranza assoluta è di 162 (ovviamente, nel caso che tutti siano presenti al momento del voto). Per questo si moltiplicano i tentativi (oltre che da componenti della coalizione, si dice che anche dal Quirinale ci sia stata una certa opera di persuasione) per far recedere il Presidente del Consiglio dalla decisione di affrontare la difficile prova dell'aula di Palazzo Madama: la proposta è quella di rassegnare le dimissioni la sera tra il 23 e il 24, in modo da non drammatizzare la crisi e da creare le condizioni per una soluzione meno traumatica, preferibilmente il rinvio del Governo alle Camere sulla base di una nuova piattaforma programmatica, al massimo con un rimpasto ministeriale.

Innanzitutto occorre dire che la scelta di ricondurre il dibattito sulla crisi in Parlamento riporta le dinamiche della forma di governo nell'alveo del dettato costituzionale, di quell'art. 94 voluto dai Costituenti come strumento di razionalizzazione. Scelta in controtendenza rispetto a decenni di prassi caratterizzati da frequenti crisi, tutte quante di natura extraparlamentare. Questo processo di "parlamentarizzazione" muove i primi passi con l'approvazione nel 1991, da parte della Camera dei deputati, della mozione presentata da Scalfaro, con la quale si impegna il Governo, dell'apertura di una crisi, «a rendere previa comunicazione motivata alle Camere». Dopodiché, in occasione del I Governo Prodi, si sono avuti tre episodi (aprile 1997, ottobre 1997, luglio 1998) in cui il Presidente del Consiglio si dimette e, rigettate le dimissioni, su "invito" del Presidente Scalfaro, affronta una verifica parlamentare della fiducia. Sempre in occasione del medesimo Gabinetto, puramente parlamentare è invece stata la crisi dell'ottobre 1998, con la reiezione della questione di fiducia da parte della Camera per la dissociazione di Rifondazione comunista, e quindi le conseguenti dimissioni dovute. Infine, anche la prima crisi del II Governo Prodi, nel febbraio 2007, rientra a seguito di un rinvio alle Camere. Tutto ciò ha un senso nel momento in cui si vuole perseguire la finalità di conferire trasparenza ai processi politici e pubblicità alle scelte che i partiti adottano in qualità di mezzi affinché i cittadini possano «concorrere [...] a determinare la politica nazionale» (art. 49 Cost., inscindibilmente collegato alla sovranità popolare proclamata dall'art.1).

Una seconda considerazione è eventuale, nel senso che fa riferimento ad un dato ipotetico che poi non si è verificato. Si sta parlando della ventilata possibilità che il Presidente del Consiglio rassegnasse le dimissioni in via preventiva, cioè prima della sanzione formale del Senato. Se una tale eventualità si fosse concretizzata, oltre che riproporre situazioni analoghe a quanto verificatosi per i Governi Ciampi (gennaio 1994), Berlusconi I (dicembre 1994) e Berlusconi II (aprile 2005), si sarebbe dato luogo al paradosso istituzionale per cui un Esecutivo che aveva appena incassato la fiducia da parte della Camera dei deputati si sarebbe dimesso solo per la prospettiva (concreta, ma le prospettive non lambiscono la giuridicità dei meccanismi costituzionali) di una sfiducia da parte del Senato. Si aggiunga che i parlamentari dell'Udeur a Montecitorio non avevano neanche votato contro il Governo ma si erano semplicemente astenuti.

3. Il 24 gennaio si svolge al Senato il voto sulla questione di fiducia e, come noto, questa viene rigettata (161 contrari contro 156 favorevoli). Per la seconda volta nella storia

repubblicana un Governo cade per effetto di una espressa deliberazione con cui il Parlamento sancisce la formale rottura del rapporto fiduciario. Le dimissioni sono quindi obbligatorie e immediate. A questo punto la gestione della crisi passa nelle mani del Capo dello Stato.

Fra il 25 e il 29 gennaio si tengono le consultazioni presidenziali. Ben 19 sono le delegazioni ascoltate, in mezzo ai colloqui di apertura con i Presidenti delle due Camere e di chiusura con i tre Presidenti emeriti della Repubblica. Raffrontando questi dati con quelli relativi alla crisi del febbraio 2007 si può ricavare un'indicazione interessante: in un quadro politico di inalterato tasso di frammentazione partitica (infatti il numero delle rappresentanze audite è simile, essendo state 22 quelle dell'anno precedente), la drammaticità degli eventi in oggetto risulta accresciuta, e quindi impone un maggiore spazio di ponderazione in capo alla suprema magistratura (lo dimostrano i giorni adoperati per le consultazioni, aumentati da due a quattro – con in mezzo una domenica dedicata alla riflessione).

Quali le posizioni espresse dai partiti politici? Queste le soluzioni suggerite da ciascuna formazione: per un Governo di scopo per le riforme (principalmente quella del sistema elettorale, ma si discute anche di possibile revisioni dell'assetto istituzionale e dei regolamenti parlamentari) si sono schierati Partito democratico, Rifondazione comunista, Udc, Sinistra democratica, Rosa nel pugno, Svp, autonomisti valdostani; per le elezioni anticipate Forza Italia, An, Lega nord, Italia dei valori, Udeur, Dc per le autonomie; per un reincarico a Prodi, altrimenti ricorso alle urne, Comunisti italiani e Verdi. A questi si aggiungono i rappresentanti delle varie componenti interne ai gruppi misti, che sono complessivamente nove e che contano ciascuna un numero esiguo di membri.

Il quadro che si presenta innanzi al Presidente della Repubblica è quindi alquanto ingarbugliato. L'opzione primaria di dare vita ad una nuova esperienza ministeriale non trova una chiara ed omogenea maggioranza. Infatti, messa da parte l'ipotesi di un Prodi III – soluzione improponibile alla luce della sconfitta ottenuta sul voto fiduciario del Senato – anche tra i partiti favorevoli a sostenere un Esecutivo alternativo vi sono comunque parecchi distinguo. Inoltre, se anche vi fossero i numeri per ottenere la necessaria fiducia iniziale, quello che manca è il presupposto di una convergente piattaforma programmatica: principalmente, non vi è accordo su quale direzione dare alla riforma elettorale (ancorché considerata più o meno da tutti necessaria); non tutti hanno in animo l'intenzione di estendere il processo riformatore anche ai regolamenti parlamentari o finanche alla Costituzione; isolate sono le proposte di attuazione di alcuni immediati interventi in campo economico.

Dall'altra parte, lo scioglimento anticipato rappresenta ancora una *extrema ratio*. Anche l'attuale Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, non è da meno, ed esterna molto chiaramente il suo pensiero: nel discorso con il quale il 30 gennaio proclama gli esiti delle sue consultazioni, dichiara che «sciogliere anticipatamente le Camere ha sempre rappresentato la decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica». Dello stesso tenore il discorso con cui il 6 febbraio comunica la firma del decreto di cessazione anticipata della legislatura, in cui il Presidente non manca di far notare che tale decisione «è divenuta obbligata, visto l'esito negativo degli sforzi che ho doverosamente compiuto nella convinzione che elezioni così fortemente anticipate costituiscano un'anomalia rispetto al normale succedersi delle legislature parlamentari, non senza conseguenze sulla governabilità del Paese», prendendo atto della «accertata impossibilità di dar vita a una maggioranza che concordasse in particolare sull'approvazione in tempi brevi di una riforma della legge elettorale».

D'altronde, questa presa di posizione del Capo dello Stato è lineare rispetto all'auspicio, espresso il 24 febbraio 2007 in occasione della prima crisi del II Governo Prodi, a che le

forze parlamentari affrontassero la «necessità prioritaria di una modificazione del sistema elettorale vigente». Coerentemente con i moniti in questo senso manifestati nei mesi a seguire, il Presidente della Repubblica tenta perciò un'ultima carta, preordinata a condurre in porto la riforma delle regole: ossia investe una carica istituzionale, apprezzata da un ampio arco di forze parlamentari, del mandato di individuare una maggioranza a ciò funzionale.

4. Il 30 gennaio, perciò, il Presidente della Repubblica affida al Presidente del Senato Marini il compito di «verificare le possibilità di consenso su un preciso progetto di riforma della legge elettorale e di sostegno a un Governo funzionale all'approvazione di quel progetto e all'assunzione delle decisioni più urgenti in alcuni campi».

Ritorna in auge il “mandato di scopo”, istituito grazie al quale il Capo dello Stato, prendendo atto della complessità della crisi e della difficoltà di individuare una soluzione il più possibile condivisa dalle forze politiche, operava un *surplus* di colloqui “per interposta persona”: in questo modo egli raggiungeva il triplice obiettivo di perseguire una schiarita della situazione, scendere nel merito dei contenuti al centro dell'agenda politica, ma senza esporsi in prima persona.

Ad approfondire la questione terminologica, quella che giornalmisticamente è stata definita “mandato esplorativo” forse non è un'espressione del tutto corretta. Non si può di certo parlare di un incarico pieno, poiché questo consiste nell'attività volta a certificare la presenza di una maggioranza, non a costituirlo *ex novo*. Ma il mandato esplorativo presuppone una *intentio* presidenziale di conferire l'incarico a un soggetto diverso da quello investito dell'arduo compito di sondare il terreno. In questo caso, invece, pare che la volontà del Presidente Napolitano fosse quella di confermare l'incarico a Marini nell'ipotesi che questo conducesse a un esito positivo. Quindi, risulta più idoneo il ricorso alla nozione di “preincarico”, cioè a metà strada tra un pieno incarico di tipo organizzativo ed un mandato di tipo esplorativo. In ogni caso, si tenga presente che tale disputa nominalistica si giustifica con il fatto che si tratta di mandati esclusivamente politici, cioè privi di alcuna formalizzazione giuridica: difatti, non esiste alcun atto positivo a contraddistinguere fra di loro le varie tipologie di “compito”. Nel caso *de quo*, sulla scia del nuovo corso avviato dall'attuale Capo dello Stato, troviamo espressa motivazione della scelta nel discorso pronunciato al termine delle consultazioni, con cui il Presidente, «nel ribadire attenzione e rispetto per tutte le posizioni illustrate[gli]», considera doveroso risersarsi «un'adeguata ponderazione e valutazione conclusiva», chiedendo pertanto «al Presidente del Senato - facendo appello al suo senso di responsabilità istituzionale - di verificare le possibilità di consenso su un preciso progetto di riforma della legge elettorale e di sostegno a un Governo funzionale all'approvazione di quel progetto e all'assunzione delle decisioni più urgenti in alcuni campi».

Per trovare dei precedenti analoghi, si pensi alla crisi del 1987, quando in ballo c'era il *referendum* sul nucleare che alcune forze politiche osteggiavano, e quando da una maggioranza sfilacciata era uscito il Psi, che voleva a tutti i costi le elezioni: il Presidente della Repubblica Cossiga affidò mandati esplorativi a varie personalità, per incaricare infine il Presidente del Senato Fanfani a costituire un Governo cd. elettorale. Come non si può non citare il “tentativo Maccanico” del 1996, quando il Presidente della Repubblica Scalfaro, al termine dell'esperienza governativa del “tecnico” Dini, incaricò l'ex Segretario generale al Quirinale di individuare una maggioranza di larghe intese con l'obiettivo di condurre in porto le riforme istituzionali ritenute necessarie: l'intransigenza di Alleanza nazionale fece fallire questa operazione e accelerò i tempi per la cessazione anticipata della legislatura.

Le consultazioni svolte da Marini mostrano un dato di sicuro interesse. Questo infatti non si limita a raccogliere i pareri dei partiti politici, ma ascolta anche le voci che si levano dalla

società: i sindacati confederali, le principali associazioni imprenditoriali, il comitato promotore del referendum elettorale e il neocostituito comitato che promuove la riforma elettorale in Parlamento (di cui però non si comprende bene né la funzione né la capacità rappresentativa).

Questa scelta, che politicamente si può giustificare con la volontà di allargare il dibattito sulla situazione politica anche alle forze sociali e a componenti rilevanti della società civile, appare però meno comprensibile alla luce di una considerazione brutale nella sua semplicità: il Governo – perché questo è in gioco, e non altro – «deve avere la fiducia delle due Camere» (art. 94 Cost.), e nelle Camere siedono i rappresentanti del popolo, a loro volta raggruppati secondo affiliazione partitica: è quindi la volontà dei gruppi parlamentari quella decisiva, ed esclusiva, ai fini della formazione di un Esecutivo. Si aggiunga che la preconditione basilare per la formazione di un nuovo Esecutivo, cioè una base comune di riforma elettorale, è quanto di più separato dallo spazio di azione, ad esempio, delle organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e della produzione.

5. Il 4 febbraio, constatata l'impossibilità di formare una maggioranza parlamentare (in particolare, la principale forza di opposizione, Forza Italia, si è dimostrata irremovibile nel volere l'estinzione della legislatura), Marini si trova costretto a rimettere il proprio mandato nelle mani del Capo dello Stato, senza aver raggiunto lo scopo. Il 5 il Presidente della Repubblica convoca al Quirinale i Presidenti delle due Camere, ai sensi dell'art. 88 Cost. Il 6, a chiudere una delle crisi più significative della cd. Seconda Repubblica, il Capo dello Stato firma il decreto di scioglimento delle Camere ed il decreto di convocazione dei comizi elettorali (che fissa la data delle elezioni per il 13 e 14 aprile, e la prima riunione delle nuove Camere per il 29 aprile).

Entrambi questi atti vengono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica, Prodi, a cui spetta il compito di gestire gli ultimi scampoli di legislatura. Si spengono fin da subito le voci, peraltro isolate, di costituzione di un Governo cd. elettorale. Se al contrario si fosse adottata questa opzione, come accadde per il I Governo Andreotti del 1972 e per il VI Governo Fanfani del 1987, si sarebbero riproposte le problematiche di ordine costituzionale in essa insite: è legittima la formazione di un Governo il cui programma, che deve essere approvato dal Parlamento (art. 94 co. 3 Cost.), consista unicamente nella controfirma dell'atto di scioglimento? È legittimato il Presidente della Repubblica, in un regime parlamentare fondamentalmente monistico, a nominare un Esecutivo cd. presidenziale, cioè sostanzialmente privo di maggioranza e che dunque vivrebbe della fiducia esclusiva del Capo dello Stato? Non si trascuri il fatto che oltretutto il potere presidenziale di nomina non è accompagnato da un corrispettivo potere di revoca.

6. Fra le altre, un'ipotesi (anch'essa vanificata) posta all'attenzione era quella di un Governo che garantisse la celebrazione dei *referendum* elettorali, che il decreto presidenziale del 5 febbraio fissava per il 18 maggio. Come recita l'art. 34 co. 2-3 l. 352/1970, il sopraggiunto scioglimento delle Camere sospende il procedimento referendario per riattivarlo a partire «dal 365° giorno successivo alla data della elezione». Ciò non significa che viene cancellato il diritto costituzionale, sancito dall'art. 75, a che i cittadini si possano esprimere sui quesiti sottoposti a consultazione referendaria, dato che questa non viene annullata ma semplicemente differita: si veda il primo precedente, quello del *referendum* sul divorzio, che slittò di ben due anni, dal 1972 al 1974, a causa prima dello scioglimento anticipato (in chiara funzione antireferendaria) e poi della decisione del II Governo Andreotti (che risolse la dibattuta questione affidandosi al parere del Consiglio di Stato). Il rischio reale, nel caso di una consultazione sulla normativa elettorale, è però lo svuotamento del suo significato, in virtù della stretta interrelazione tra giudizio popolare

“sulla” legge elettorale (il *referendum*) e giudizio popolare “mediante” la legge elettorale (le elezioni politiche).

Si aggiunga che sullo svolgimento della tornata di voto politico pesano i dubbi di incostituzionalità avanzati dalla Corte costituzionale in occasione del giudizio con cui ha ammesso i suddetti *referendum*: come recita la sent. 15/2008, «l'impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi».

Per dare un senso alla pronuncia sui quesiti referendari – visto che il differimento di un anno porrebbe il problema, nel caso di una vittoria dei “Sì”, della legittimazione della classe parlamentare eletta dodici mesi prima con un sistema appena bocciato dai cittadini – sarebbe occorso dare ad essa la precedenza rispetto al voto politico, cercando il modo di incastrare i tempi. Visto che così non è stato, il Comitato promotore, quale potere dello Stato, promuove conflitto di attribuzioni impugnando la delibera del Consiglio dei Ministri che stabilisce la data del *referendum*, in quanto intervenuta prima del decreto di scioglimento delle Camere: se l'ordine fosse stato rovesciato, ad avviso dei ricorrenti, la consultazione referendaria si sarebbe regolarmente tenuta nella data fissata, poiché il meccanismo dello slittamento non sarebbe entrato in gioco. Con ord. 38/2008, però, la Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto poiché, ritenendo «che tra le “molteplici, legittime opzioni” [del Governo] rientra per certo anche quella concernente la data in cui adottare [...] il provvedimento di indizione del *referendum* stesso (nella specie, 5 febbraio 2008) e quella relativa allo svolgimento delle operazioni di voto (nella specie, 18 maggio 2008)», il Comitato promotore «non può vedere esteso siffatto potere anche per quanto attiene alle specifiche modalità organizzative di essa, rispetto alle quali operano pienamente le facoltà del Governo». In seconda battuta, il Giudice costituzionale boccia il ricorso avente ad oggetto lo stesso art. 34 della legge sul *referendum*, in quanto «neppure è ipotizzabile [...] che il Comitato possa agire a salvaguardia del diritto degli elettori ad esprimere il voto in tempi da loro ritenuti ragionevoli».

7. A conclusione di questa breve analisi rimane un solo aspetto. Al pari di quanto avvenuto per la crisi del febbraio 2007, il Presidente Napolitano ha insistito sulla necessità di esporre alla conoscenza della pubblica opinione le considerazioni che lo hanno accompagnato rispetto ad ogni atto compiuto.

L'obbligo di motivazione degli atti giuridici, quando applicata, è una regola che assolve alla funzione di rendere trasparenti i processi decisionali ed impugnabili le relative decisioni. Tralasciando la questione della giustiziabilità, che è categoria difficilmente compatibile con l'ambito delle relazioni politiche, certamente non è in discussione il principio della conoscibilità quale corollario del principio democratico. L'innovazione apportata dalla Presidenza Napolitano assume quindi un valore “nobile”: con la descrizione di fatti e ragionamenti che stanno alla base delle singole decisioni, si indicano in maniera chiara ed inequivocabile le responsabilità dei soggetti politici e istituzionali, cosicché i cittadini possano essere in grado di giudicarne l'operato.

Questa “regolarità” a cui il Quirinale sta dando seguito induce a un'ulteriore riflessione – da porre assolutamente in forma dubitativa – che potrebbe aiutare a comprendere le dinamiche costituzionali in tema di poteri presidenziali. In pratica, l'esigenza di manifestare le motivazioni fanno presupporre che l'organo che quella facoltà sta esercitando sia ragionevolmente convinto di essere il titolare formale quella attribuzione. D'altronde, la Corte costituzionale, con sent. 200/2006, ha intestato al Presidente la esclusiva titolarità del potere di concedere la grazia, partendo proprio dalla constatazione delle ragioni che

giustificano l'adozione del provvedimento di clemenza individuale (nel caso in specie, ragioni meramente umanitarie ed equitative).

Il Capo dello Stato, motivando il conferimento del mandato di scopo a Marini (il 30 gennaio) e lo scioglimento anticipato delle Camere (il 6 febbraio) ha da una parte ribadito le funzioni proprie di *Commissaire aux crises*, da sempre riconosciutegli da parte del mondo politico, giuspubblicistico, e dell'opinione pubblica. Ma ha anche fatto qualcosa in più, poiché l'impressione è che abbia risolto, a proprio favore, quello che rappresenta il vero e proprio nodo gordiano della forma di governo italiana, sia dal punto di vista della procedura (appunto, dando seguito all'esigenza di motivare) che dal punto di vista del contenuto («sciogliere anticipatamente le Camere ha sempre rappresentato la decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica»).

Di conseguenza, in virtù dell'equazione che lega potere e responsabilità, potrebbe leggersi in questa recente prassi la chiave di volta per una progressiva attrazione di alcune prerogative, da sempre di difficile tipizzazione costituzionale, nell'orbita presidenziale?

* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università di Bologna